

## NOTIZIARIO N. 32 - 19 GIUGNO 2020

### AFFARI GENERALI



#### **Carnival Toys Srl: produzione di visiere protettive.**

pag. 3

- ◆ Decreto «Rilancio»: istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto. pag. 5
- ◆ Principali disposizioni adottate in relazione alla pandemia da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali: raccolta del Garante Privacy aggiornata all'11/06/20. pag. 51

### AMBIENTE E SICUREZZA



#### **Modifiche al D.Lgs.81/2008, testo unico sicurezza sul lavoro, concernenti la protezione da agenti cancerogeni.**

pag. 52

- ◆ Consultazione nazionale Reach sull'opinione finale Echa relativa alla restrizione dei silossani D4, D5 e D6 in alcuni prodotti per uso professionale e destinati al consumatore. pag. 53
- ◆ Istituto Superiore di Sanità – indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del Covid-19. pag. 54

### FORMAZIONE



#### **Consulenza e formazione tecnica per l'accesso allo status di Esportatore Autorizzato.**

pag. 55

- ◆ Stage formativi gratuiti in azienda: progettista di prodotti multimediali. pag. 56

### SINDACALE E PREVIDENZIALE



#### **Circoscritta e definita la responsabilità datoriale in caso di infezione in occasione di lavoro (considerata infortunio).**

pag. 58

- ◆ Obblighi contributivi (con scadenza il 30 giugno 2020) per le ferie maturate nell'anno 2018 e non ancora godute. pag. 60
- ◆ Imprese con oltre 100 dipendenti e situazione del personale nel biennio 2018/2019: presentazione del rapporto entro il 30 giugno 2020. pag. 61
- ◆ Cassa integrazione guadagni in deroga: fruizione anticipata – rispetto a settembre 2020 – delle ultime quattro settimane (d.l. 16/06/20, n. 52). pag. 62
- ◆ Cigo e Assegno ordinario erogato dal Fis con causale «emergenza Covid-19»: fruizione anticipata – rispetto a settembre 2020 – delle ultime 4 settimane (d.l. 16/06/20, n. 52). Fac-simile della comunicazione sindacale e del verbale di consultazione. pag. 63
- ◆ Ammortizzatori sociali con causale «emergenza Covid-19»: 1) nuove domande di Cigo e di Assegno ordinario e gestione dell'istruttoria; 2) domanda di Cigd all'INPS; 3) anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali – prime indicazioni INPS. pag. 72
- ◆ Aziende «plurilocalizzate» e domanda per il trattamento di Cassa integrazione in deroga. pag. 79
- ◆ Lavoratori subordinati genitori di figli fino ai 12 anni: chiarimenti INPS sulle fruizione e la cumulabilità delle trenta giornate complessive di congedo indennizzato. pag. 80
- ◆ Ispettorato Territoriale del Lavoro – sede di Ravenna: di nuovo possibile il deposito e il ritiro dei verbali di conciliazione e presentare le istanze, contro i provvedimenti disciplinari, per l'avvio della procedura di arbitrato. pag. 87
- ◆ Durc on line e verifica della regolarità contributiva: precisazioni INPS. pag. 90
- ◆ Ispettorato Territoriale del Lavoro – sede di Ravenna: indicazioni operative per le conciliazioni da «remoto» o «in presenza». pag. 92

OGGETTO: **CARNIVAL TOYS SRL – PRODUZIONE DI VISIERE PROTETTIVE**

Segnaliamo che la società nostra associata Carnival Toys Srl – Via Goldoni 1 – Godo di Russi – ha avviato la produzione di **VISIERE PROTETTIVE** che rientrano nella categoria dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) Cat. II EN 166/2004, marcati CE.

Le caratteristiche complete sono meglio illustrate nel depliant allegato e il prezzo è estremamente contenuto.

**Alle aziende associate a Confimi Industria Romagna, eventualmente interessate all'acquisto, sono comunque riservate condizioni di particolare favore.**

Per maggiori informazioni si invita a fare riferimento a: **Franco Marri** – tel. 0544/419315 - email: [franco@carnivaltoyssrl.com](mailto:franco@carnivaltoyssrl.com).



CARNIVAL TOYS S.r.l.  
VIA C.GOLDONI,1  
48026 GODO (RA) ITALY

**Ruotare in avanti per  
abbassare la visiera**



**Ruotare indietro  
per alzare la visiera**



**Elastico regolabile**



**MADE IN ITALY**

# Visiera PROTETTIVA CFS

**VISIERA PROTETTIVA CFS IN PET TRASPARENTE, PRODOTTA IN ITALIA.**

La visiera protettiva CFS di Carnival Toys ha le seguenti caratteristiche:

- Composta da uno schermo in PET e da una montatura.
- Protezione completa per il viso: occhi, naso e bocca da spruzzi, saliva, particelle ad alta velocità, garantendo una buona areazione.
- La montatura è dotata di due apposite manopole di fissaggio laterali che permettono di sollevare lo schermo senza toccarlo per un angolo di 90° ed evitare così di sporcarlo o contaminarlo.
- Il meccanismo delle manopole è studiato affinché lo schermo sia resistente nei movimenti ed evitare così il rischio di sollevamento accidentale che potrebbe essere provocato da gesti inavvertiti nelle normali condizioni di lavoro.
- Dotata di una banda elastica di ritenzione la cui lunghezza e la cui tensione possono essere variate mediante comodi velcri regolabili.
- In caso di movimenti repentini della testa la visiera rimane stabile e non rischia di scalzarsi.
- DPI conforme alla norma tecnica UNI EN 166:2004.
- Lavabile e sanificabile dopo ogni uso.
- Prodotto certificato CE
- La visiera protettiva non pregiudica l'utilizzo contemporaneo di eventuali filtranti facciali.
- Utilizzabile anche con occhiali correttivi.
- 100% made in Italy
- Ergonomica e confortevole: pesa appena 83 gr,
- La visiera è rispettosa dell'ambiente: costruita con materiali riciclabili.
- contiene fascia di polietilene espanso da applicare all'interno del frontalino per garantire il massimo comfort nel contatto con la fronte
- LEGGERE E CONSERVARE.

carnivaltoys.it - 1S - EN 166.3.S



Cat. II - MADE IN ITALY

ART. 00191



Lotto n° 01/20 8 004761 001919

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO» - ISTRUZIONI PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

L'art. 25 del decreto-legge («Rilancio») 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020, prevede un **contributo a fondo perduto**:

- consistente nell'erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020, pagine 12 e 13; n. 31/2020, pagine 6 e 24; n. 29/2020, pag. 5);
- spettante ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica;
- di cui riportiamo, in calce, una guida dell'Agenzia delle Entrate e i chiarimenti da questa diramati lo scorso 13 giugno, con la circolare n. 15/E.

### **I REQUISITI PER ACCEDERE**

Possono ottenere l'agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.

È necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni:

- aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del mese di aprile 2019
- aver iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018
- avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

### **COME E QUANDO CHIEDERE IL CONTRIBUTO**

I contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus con apposita istanza (scaricabile dal link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020>), da presentare solo in via telematica **dal 15 giugno al 13 agosto 2020**.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate **dal 25 giugno al 24 agosto 2020**.

\*\*\*



GIUGNO 2020

# CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO



# CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(giugno 2020)

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUZIONE.....</b>                                      | <b>2</b>  |
| <b>2. IL CONTRIBUTO.....</b>                                     | <b>3</b>  |
| In cosa consiste .....                                           | 3         |
| A chi spetta .....                                               | 3         |
| A chi non spetta.....                                            | 6         |
| La misura del contributo .....                                   | 7         |
| <b>3. LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL'ISTANZA .....</b>             | <b>8</b>  |
| <b>4. COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA.....</b>          | <b>10</b> |
| Ammontare del contributo inferiore o uguale a 150mila euro ..... | 10        |
| Preso in carico e controlli .....                                | 14        |
| Ammontare del contributo superiore a 150mila euro .....          | 15        |
| <b>5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO .....</b>                        | <b>17</b> |
| <b>6. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE .....</b>           | <b>18</b> |
| Controlli.....                                                   | 18        |
| Restituzione del contributo .....                                | 18        |
| <b>7. PER SAPERNE DI PIÙ .....</b>                               | <b>20</b> |

## 1. INTRODUZIONE

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio") ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del "Coronavirus".

Tra queste, il **contributo a fondo perduto** previsto dall'articolo 25 del decreto. Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell'istanza, che sono stati definiti dal [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Il [modello](#) e le [istruzioni](#) di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento e sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell'Agenzia delle entrate.

## 2. IL CONTRIBUTO

### In cosa consiste

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

L'importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell'emergenza da Coronavirus.

Sulla base dei dati dichiarati nell'istanza dal soggetto che richiede il contributo, l'Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

#### ATTENZIONE

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

### A chi spetta

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

**PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.**

#### ATTENZIONE

Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto "Rilancio").

**Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo** occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir.



Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella di seguito riportata:

| MODELLO DICHIARATIVO              | RICAVI/COMPENSI | REGIME                          | CAMPI DI RIFERIMENTO   |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Persone Fisiche (PF)</b>       | Ricavi          | Contabilità ordinaria           | RS116                  |
|                                   |                 | Contabilità semplificata        | RG2, col. 2            |
|                                   | Compensi        | RE2, col. 2                     |                        |
|                                   | Ricavi/Compensi | Regime L. 190/2014              | da LM22 a LM27, col. 3 |
|                                   | Ricavi/Compensi | Regime DI 98/2011               | LM2                    |
| <b>Società di Persone (SP)</b>    | Ricavi          | Contabilità ordinaria           | RS116                  |
|                                   |                 | Contabilità semplificata        | RG2, col. 5            |
|                                   | Compensi        | RE2                             |                        |
| <b>Società di Capitali (SC)</b>   | Ricavi          | RS107, col. 2                   |                        |
| <b>Enti Non Commerciali (ENC)</b> | Ricavi          | Contabilità ordinaria           | RS111                  |
|                                   |                 | Contabilità semplificata        | RG2, col. 7            |
|                                   |                 | Regime forfetario art. 145 Tuir | RG4, col. 2            |
|                                   |                 | Contabilità pubblica            | RC1                    |
|                                   | Compensi        | RE2                             |                        |

#### ATTENZIONE

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

**Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d'imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.**

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019.

### ATTENZIONE

Se il soggetto richiedente, oltre all'attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019.

Il contributo spetta anche all'**erede che prosegue l'attività della persona fisica deceduta**. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell'anno 2019, l'erede dovrà determinare l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell'erede.

### SECONDO REQUISITO

Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente **almeno uno tra i seguenti requisiti**:

1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell'attività a partire dal **1° gennaio 2019**
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di **Comuni colpiti da eventi calamitosi** (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L'elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell'istanza.

**Nel caso 1** (soggetto richiedente che ha iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2019 e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020), in merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, si consideri lo schema che segue:

| APRILE 2019 | 2/3 APRILE 2019 | APRILE 2020 | SPETTA |
|-------------|-----------------|-------------|--------|
| 10.000      | 6.667           | 1.000       | ✓      |
| 10.000      | 6.667           | 7.000       | ✗      |

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

#### ATTENZIONE

In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

Nel caso dell'**erede che ha proseguito l'attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020**, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell'erede.

## A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir

- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto "Cura Italia").

## La misura del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

1. **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
2. **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
3. **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

### CASI PARTICOLARI

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:

- a) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l'importo minimo del contributo
- b) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019, spetta l'importo minimo del contributo.

### 3. LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL'ISTANZA

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il [modello](#) e le relative [istruzioni](#) di compilazione sono stati approvati con il [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

L'istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma.

#### ATTENZIONE

L'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Poiché la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell'istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno 2019.

Gli altri dati da riportare nell'istanza sono quelli necessari a determinare la spettanza e l'ammontare del contributo, cioè l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l'importo sarà considerato pari a zero.

#### CONTRIBUTI SUPERIORI A 150.000 EURO

Se l'ammontare del contributo, calcolato sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a 150.000 euro, il richiedente (o il suo rappresentante legale, in caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica ovvero in caso di minore/interdetto) deve compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello.

In particolare, deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 - per le categorie di operatori economici ivi previste) o di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, nonché che nel quadro A del modello sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

In questo secondo caso, nel modello andranno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 per le quali va richiesta



la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

Si ricorda che, con riferimento a queste informazioni, il richiedente rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del Dpr n. 445/2000) e, pertanto, in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, si applicano le sanzioni penali normativamente previste.

## 4. COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate **a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.**

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto**, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

### Ammontare del contributo inferiore o uguale a 150mila euro

Per predisporre e trasmettere l'istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del *Cassetto fiscale* o al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*". In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell'intermediario.

Il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l'intermediario - oltre al suo codice fiscale - dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega.

Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono **solo informatiche**.

Si può utilizzare:

- un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il file dell'istanza va inviato mediante l'usuale canale telematico *Entratel/Fisconline* attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, sarà possibile inviare anche più istanze con un'unica trasmissione
- una specifica procedura web messa a disposizione all'interno del portale "*Fatture e Corrispettivi*". Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un'istanza alla volta.

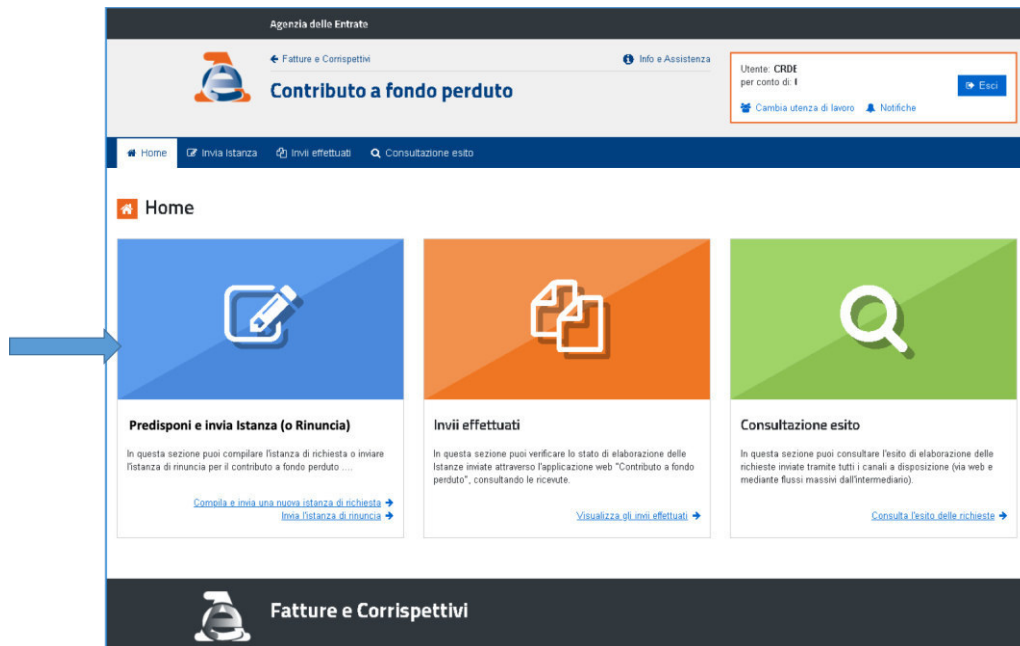
Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*") deve seguire i seguenti passi:

1. accedere al portale "*Fatture e Corrispettivi*" dal sito dell'Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell'Identità

Digitale) ovvero le credenziali *Entratel/Fisconline* o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

2. cliccare sul link "*Contributo a Fondo Perduto*" presente nella home page del portale "*Fatture e Corrispettivi*"

3. cliccare sul link "Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)"



4. inserire le informazioni dell'istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto "Invia istanza"

Invio istanza

Istanza di richiesta

Istanza di rinuncia

Istanza di richiesta contribuito a fondo perduto

Compilazione richiesta

Documentazione

Istanza relativa al contribuente a

1

2

3

Requisiti

Dichiarazioni

☐ Soggetto con attività iniziata dopo il 31/12/2018
 ☐ Soggetto che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, aveva la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19
 ☐ Il richiedente dichiara di essere un soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 (D.L. "Rilancio")

Ricavi/compensi complessivi anno 2019

☐ Fino a euro 400.000
 ☒ Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000
 ☐ Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000

Importi

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019:

€ 0 ,00

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020:

€ 0 ,00

Acquisisci i dati

Consulta la norma di riferimento ed i requisiti previsti per la richiesta ...

Invio istanza

Istanza di richiesta

Istanza di rinuncia

Istanza di richiesta contribuito a fondo perduto

Compilazione richiesta

Documentazione

Istanza relativa al contribuente a

1

2

3

Riepilogo e invio

Riepilogo dei dati dell'istanza

Stampa

Codice fiscale del contribuente richiedente:

IBAN:

Ricavi/compensi complessivi anno 2019 Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019: 800.000

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020: 2.800

Firma apposta

Data: 06/06/2020

Sottoscrizione

☒ Firma
 

Data dell'istanza:

06/06/2020

Invia istanza

Consulta la norma di riferimento ed i requisiti previsti per la richiesta ...

Contributo a fondo perduto - GIUGNO 2020

13

#### ATTENZIONE

Gli intermediari con delega al solo "Cassetto fiscale" devono accedere alla Scrivania Fisconline/Entratel e selezionare il codice fiscale del cliente delegante per poter utilizzare la procedura web.

## Presa in carico e controlli

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell'istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare subito questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all'istanza trasmessa.

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli *formali* su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una "ricevuta di *scarto*". Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la "*presa in carico*" dell'istanza per successivi controlli più approfonditi.

Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.

#### ATTENZIONE

Per motivi tecnici legati ai ristretti tempi di erogazione del contributo a fondo perduto, il contribuente ha un periodo di tempo ridotto durante il quale poter sostituire un'istanza inviata con dati errati. Pertanto, **è necessario prestare la massima attenzione nella fase di predisposizione dell'istanza seguendo le istruzioni collegate al modello.**

Contestualmente alla messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia (si veda il successivo box "Attenzione") è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Come sopra anticipato, dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell'Agenzia effettua dei controlli più approfonditi (per esempio il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente



l'intestatario o cointestatario dell'Iban indicato eccetera) che possono durare anche qualche giorno.

Al termine di tali controlli, il sistema dell'Agenzia emette:

- in caso di esito negativo, una "ricevuta di *scarto*"
- in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che **attesta l'"accoglimento" dell'istanza e l'esecuzione del mandato di pagamento** del contributo sull'Iban indicato nell'istanza.

Dopo che il sistema ha concluso l'elaborazione per l'esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una rinuncia.

Ogni ricevuta (di *scarto*, di *presa in carico* e di *accoglimento* dell'istanza) viene messa a disposizione **esclusivamente al soggetto che trasmette l'istanza** nella sezione "ricevute" della propria area riservata dei servizi telematici.

All'interno della procedura web presente nel portale "*Fatture e Corrispettivi*", il soggetto richiedente o il suo intermediario delegato può verificare in qualsiasi momento l'esito dell'istanza trasmessa.

#### ATTENZIONE

Se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento - anche oltre il 13 agosto 2020 - un'**istanza di rinuncia** totale al contributo.

Solo se l'istanza di rinuncia è trasmessa prima del rilascio della "ricevuta di accoglimento" (*seconda ricevuta*), il contribuente potrà inviare una nuova richiesta.

Anche la rinuncia può essere trasmessa dall'intermediario. Tuttavia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

## Ammontare del contributo superiore a 150mila euro

**Esclusivamente** nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, sia **superiore a 150.000 euro**, il modello, comprensivo del quadro A (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo e indicazione dei codici fiscali dei predetti soggetti), è

predisposto in formato *pdf*, **firmato digitalmente** dal soggetto richiedente e inviato, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo [Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it](mailto:Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it).

**ATTENZIONE**

Le istanze pervenute alla predetta casella PEC **senza i requisiti** sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) **non saranno accettate**.

Anche la rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo sopra specificato.

## 5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all'Iban indicato nella domanda.

Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l'istanza verrebbe scartata.

All'interno della procedura web presente nel portale "*Fatture e Corrispettivi*", il richiedente e l'eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso all'elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all'esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.

In particolare, al link "*Consultazione esito*", è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.

## 6. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE

### Controlli

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Inoltre, indipendentemente dall'importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (Confisca).

### Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative

---

sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.

## 7. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 – [articolo 25](#) (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Contributo a fondo perduto)

[Provvedimento del 10 giugno 2020](#) (Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

[Modello](#) e [istruzioni](#) per la compilazione, allegati al provvedimento del 10 giugno 2020

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze



PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
SEZIONE PUBBLICAZIONI ON LINE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA

Capo Ufficio: **Sergio Mazzei**

Capo Sezione: **Cristiana Carta**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone, Giovanni Maria Liprandi**

Progetto grafico: **Stazione grafica - Claudia Iraso**

*In collaborazione con il **Settore Procedure della Divisione Servizi**  
ed **Elena Maria Borca del Sam di Torino***

Segui l'Agenzia su:

**Fisco**  
RIVISTA TELEMATICA  
**Oggi**







**Roma, 13 giugno 2020**

**Oggetto:** *Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

## **INDICE**

|                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Premessa .....</b>                                                                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>1. Ambito soggettivo .....</b>                                                                                                                       | <b>4</b>  |
| <b>2. Requisiti per ottenere il beneficio.....</b>                                                                                                      | <b>8</b>  |
| <b>2.1. Soggetti di cui al comma 1 che hanno iniziato l'attività a partire dal 1°<br/>gennaio 2019 .....</b>                                            | <b>12</b> |
| <b>3. Modalità di calcolo del contributo.....</b>                                                                                                       | <b>17</b> |
| <b>4. Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito .....</b>                                                                            | <b>18</b> |
| <b>5. Modalità di fruizione del contributo .....</b>                                                                                                    | <b>18</b> |
| <b>6. Poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria .....</b>                                                                                    | <b>20</b> |
| <b>7. Compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato<br/>a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 .....</b> | <b>21</b> |

## Premessa

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell'ambito del Titolo II dedicato al *«Sostegno all'impresa e all'economia»*, ha introdotto all'articolo 25 un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

In particolare, il predetto articolo prevede che *«è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi»* (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).

L'agevolazione nasce quindi con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

Il contributo spetta esclusivamente ai predetti soggetti con ricavi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo TUIR) o compensi (di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

In particolare il contributo spetta per un ammontare determinato applicando una specifica percentuale ad un importo calcolato come precisato nel paragrafo 3, quando il soggetto riscontra che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello registrato nel mese di aprile 2019.

Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell'Agenzia delle entrate.

## 1. Ambito soggettivo

I commi 1 e 2 disciplinano l'ambito soggettivo del contributo a fondo perduto COVID-19, e individuano i beneficiari del contributo medesimo, nonché i soggetti esclusi.

In particolare, il citato comma 1 dispone che sono destinatari del contributo a fondo perduto COVID-19 «[...] i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [...]», ad esclusione dei soggetti indicati al comma 2.

Ferme restando le precisazioni di seguito fornite, l'ambito soggettivo ricomprende pertanto i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, «*titolari di partita IVA*», fatte salve le specifiche esclusioni previste al successivo comma 2. Si tratta, in particolare:

- degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- dei soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d'impresa;
- degli enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
- delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR;
- degli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

- delle persone fisiche e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.

Al riguardo, come si evince dalla relazione illustrativa al decreto Rilancio, si precisa che tra i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1, sono *«ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa»*.

In considerazione dell'ambito soggettivo identificato al comma 1 dell'articolo 25 e ferme restando le esclusioni per i soggetti di cui al successivo comma 2, il contributo a fondo perduto COVID-19 è erogato all'imprenditore agricolo.

Poiché il reddito dalle stesse prodotto si qualifica come reddito d'impresa, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina anche le società tra professionisti, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di cui al comma 2 del menzionato articolo.

Infine, la norma non prevede distinzioni in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell'ambito soggettivo della disposizione anche i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

Al successivo comma 2 si precisa che *«Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103»*.

Vi sono, pertanto, specifiche esclusioni connesse alla natura dell'attività svolta, si tratta:

- degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni (degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR);
- degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria ed assimilati (soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi);
- degli enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d'impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, lettere i) e l).

Inoltre, un ulteriore insieme di soggetti esclusi è rappresentato:

- da coloro *«che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»*;
- dai lavoratori dipendenti;
- dagli esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Inoltre, sono espressamente menzionati come soggetti esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19, con l'intento di non determinare la sovrapposizione delle due agevolazioni:

- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi

attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata (articolo 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);

- i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Il comma 2 contiene inoltre una disposizione di chiusura finalizzata a stabilire che il contributo non spetta, tra l'altro, ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo *status* di «lavoratore dipendente». Ne consegue che, le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo *status* di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.

Ciò vale anche nel caso di soci lavoratori dipendenti. Pertanto, ad esempio, nell'ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima, quest'ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, sussistendone gli ulteriori requisiti.

Tali considerazioni valgono anche nell'ipotesi di un soggetto persona fisica che esercita un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) e che contestualmente abbia lo *status* di pensionato.

In considerazione della formulazione del comma 1 dell'articolo 25 del Decreto rilancio che menziona espressamente «*i soggetti esercenti attività [...]*», la fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 è destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un'attività ammissibile alla fruizione del contributo (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti). Per tali soggetti, come si preciserà di seguito, per determinare la soglia dei ricavi di cui al comma 3 e la riduzione del fatturato rispetto al periodo d'imposta 2019, è necessario fare riferimento, rispettivamente,

alla somma dei ricavi e compensi e dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto.

Nel caso in cui un soggetto esercita attività d'impresa (o sia titolare di reddito agrario) e contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione prevista al comma 2 dell'articolo 25 del decreto Rilancio, lo stesso può comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 in relazione alle attività ammesse al contributo stesso (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti). Per determinare la soglia dei ricavi di cui al comma 3 è necessario fare riferimento alla somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo (con l'esclusione pertanto di quelli relativi alle attività ricomprese nel predetto comma 2); detta regola vale anche ai fini del calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 4.

Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9 dell'articolo 25 del Decreto rilancio. In altri termini, quindi, non è consentito presentare l'istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata.

Qualora successivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto COVID-19, il soggetto beneficiario - esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo, società o altro ente percettore - cessi l'attività, lo stesso non è tenuto alla restituzione del contributo, fatte salve le condizioni sottese al recupero dello stesso o quelle previste al successivo paragrafo 8.

## **2. Requisiti per ottenere il beneficio**

La disposizione normativa in esame individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini del diritto al contributo ai soggetti di cui al comma 1. In particolare, è necessario che:

1. nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma



- 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non devono essere superiori a 5 milioni di euro (di seguito, "soglia massima ricavi o compensi"); e che
2. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (di seguito, "riduzione del fatturato").

Per quanto concerne l'individuazione della soglia massima di ricavi o compensi, in considerazione dell'espresso rinvio della norma ai «*ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR*», e come chiarito in relazione ad altre disposizioni emanate nel periodo emergenziale, la soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020).

Per i soggetti che determinano il proprio reddito con il metodo catastale il predetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare), ovvero, in mancanza di scritture contabili, al volume d'affari relativo al medesimo periodo d'imposta ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 conseguito nell'anno 2019.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In sintesi, nei casi sopraesposti, al fine di rispettare la *ratio* della disposizione normativa volta a determinare l'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto COVID-19, l'ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in commento deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

A prescindere dalle modalità di determinazione del reddito, ai fini della determinazione della soglia, si rammenta che, in linea di principio, non sono inclusi gli altri componenti positivi di reddito, disciplinati da articoli diversi dall'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) e 54, comma 1, del TUIR, nonché le ipotesi di ricavi diversi dalle predette lettere:

*«a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;*

*b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione».*

Per ragioni di semplificazione, si ritiene necessario fare riferimento ai seguenti campi della dichiarazione, come indicato nelle istruzioni alla compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo:

| MODELLO DICHIARATIVO                                | RICAVI/COMPENSI | REGIME                             | PUNTAMENTI             |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| REDDITI<br>PERSONE FISICHE                          | Ricavi          | Contabilità ordinaria              | RS116                  |
|                                                     |                 | Contabilità semplificata           | RG2, col. 2            |
|                                                     | Compensi        |                                    | RE2, col. 2            |
|                                                     | Ricavi/Compensi | Regime L. 190/2014                 | da LM22 a LM27, col. 3 |
|                                                     | Ricavi/Compensi | Regime D.L. n. 98/2011             | LM2                    |
| REDDITI<br>SOCIETA' DI PERSONE                      | Ricavi          | Contabilità ordinaria              | RS116                  |
|                                                     |                 | Contabilità semplificata           | RG2, col. 5            |
|                                                     | Compensi        |                                    | RE2                    |
| REDDITI<br>SOCIETA' DI CAPITALI                     | Ricavi          |                                    | RS107, col. 2          |
| REDDITI<br>ENTI<br>NON COMMERCIALI<br>ED EQUIPARATI | Ricavi          | Contabilità ordinaria              | RS111                  |
|                                                     |                 | Contabilità semplificata           | RG2, col. 7            |
|                                                     |                 | Regime forfetario<br>art. 145 TUIR | RG4, col. 2            |
|                                                     |                 | Contabilità pubblica               | RC1                    |
|                                                     | Compensi        |                                    | RE2                    |

Per i soggetti aderenti al regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, si rammenta che i dati rilevanti per il calcolo del contributo a fondo perduto COVID-19 – fatturato e corrispettivi nei mesi di aprile 2019 e 2020 e ricavi conseguiti nel 2019 (come rappresentato nella tabella precedente) – sono comunque nella disponibilità dei contribuenti.

Con riferimento, al requisito di cui al punto sub 2), si precisa che, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

Si ritengono, pertanto, estensibili alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2020 in relazione al quesito n. 2.2.5 «*Verifica della condizione del calo del fatturato*») e 2.2.6 («*Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente*»).

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).

Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019.

Per ragioni di semplificazione e in coerenza con la *ratio* del contributo a fondo perduto COVID-19, si ritiene che:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

Per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020).

Con riferimento a coloro che esercitano contestualmente più attività ovvero producano nel medesimo periodo d’imposta reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo, come si preciserà di seguito, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovrà tener conto di tutte le attività esercitate.

### **2.1. Soggetti di cui al comma 1 che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019**

Il comma 4 dell’articolo 25 prevede che *«Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di*

*aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 [...] Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019».*

Il successivo comma 6 dispone che *«L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche».*

Alla luce del combinato disposto delle predette disposizioni normative, tutti i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 hanno diritto alla fruizione del contributo per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche prevista dal comma 6.

In altri termini, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche ai soggetti di cui al comma 1 che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza COVID-19 e per i quali, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato (come ad esempio per i comuni colpiti dagli eventi sismici alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza, a prescindere dal realizzarsi del suddetto requisito del calo del fatturato).

Per questi soggetti, in altri termini, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 fosse pari a zero. In tal caso, spetterà il contributo minimo.

Qualora il soggetto richiedente abbia iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero abbia avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza "Covid-19", il contributo è determinato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
- nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Inoltre, per i soggetti costituiti a partire dal 2019, in assenza di previsioni espresse contenute nell'articolo 25 sul punto, non deve essere effettuato alcun ragguaglio all'anno, ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a cinque milioni di euro. Di conseguenza, ad esempio, rientra nell'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto COVID-19 un soggetto costituito a giugno 2019, che ha conseguito un ammontare complessivo di ricavi nel 2019 pari a 3 milioni di euro.

Per quanto concerne i comuni colpiti dagli eventi sismici alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza, si rinvia alla lista – indicativa e non esaustiva - dei Comuni contenuta nelle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Da ultimo, si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 25, il contributo qui in esame *«spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019»*.

Al riguardo, in considerazione della circostanza che la formulazione del contributo prevede che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), si ritiene che possano rientrare nell'ambito di applicazione del

beneficio in esame i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).

In relazione ai soggetti «aventi causa» di un'operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.

Gli effetti che dette operazioni hanno sulla determinazione dei predetti requisiti è dovuto sia alla loro natura di operazioni che determinano aggregazione e/o disaggregazione di complessi aziendali, sia alla natura successoria delle stesse.

Nel caso della fusione e della scissione si verifica, infatti, il subentro in regime di continuità – da parte della società incorporante (o risultante) e delle società beneficiarie (nonché della stessa scissa in ipotesi di scissione parziale) – nelle vicende e nelle posizioni fiscali specificatesi in capo alle società incorporate (o fuse) o scisse.

Si pensi, ad esempio, al caso di perfezionamento di un'operazione di fusione per incorporazione realizzata a marzo 2020, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi al mese di aprile 2019. Va da sé, che anche ai fini della determinazione della soglia massima dei ricavi occorre far riferimento ai dati aggregati dei soggetti partecipanti (incorporante e incorporata).

Con riferimento ai casi di trasformazione omogenea progressiva o regressiva, si rammenta che l'articolo 170, comma 2, del TUIR prevede che il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione costituisce autonomo periodo d'imposta. Ciò posto, per le operazioni di trasformazione perfezionate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, il soggetto che può fruire del beneficio è quello

risultante dall'operazione di trasformazione. Pertanto, sarà quest'ultimo a dover presentare l'istanza di accesso al beneficio.

Tuttavia, la medesima società "avente causa" dell'operazione di trasformazione - senza considerare la circostanza che il periodo d'imposta si frazioni per effetto della disposizione di cui al menzionato articolo 170, comma 2 - dovrà:

- in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi, tener conto dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire, riferiti al periodo d'imposta 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, confrontare il dato relativo al mese di aprile del 2020 con il fatturato e i corrispettivi relativi al medesimo mese di aprile del 2019.

Infine, in considerazione della *ratio legis*, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessioni di azienda, non trova applicazione quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 25, poiché in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita.

Ne consegue che, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento (aprile 2019). Quanto appena indicato non rileva qualora il soggetto conferente abbia iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.



### 3. Modalità di calcolo del contributo

Le regole stabilite dal legislatore per calcolare il contributo spettante ai soggetti beneficiari sono contenute nel comma 5 dell'articolo in esame. La disposizione regolatrice stabilisce che *«l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019»*.

La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, ovvero la data di entrata in vigore del Decreto rilancio, che per i soggetti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è il 2019. In particolare il legislatore ha previsto le seguenti percentuali:

- il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000;
- il 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000;
- il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000.

Nel caso in cui i soggetti beneficiari avessero diritto ad un contributo che, sulla base dei calcoli sopra esposti fosse inferiore al minimo o pari a zero, per mancanza di dati da confrontare (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di coloro che hanno avviato l'attività nel mese di maggio 2019), il legislatore nel comma 6 ha previsto che il contributo qui in esame stesso spetta, in ogni caso, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (fermo restando che si tratti di soggetti che rientrano tra quelli inclusi nell'ambito applicativo della disposizione normativa sulla base di quanto previsto nei citati commi 3 e 4).

Possono beneficiare altresì del contributo minimo anche i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di start up non

avevano ancora conseguito ricavi nel 2019 e che quindi sarebbero stati penalizzati dal confronto con il mese di aprile 2020.

#### **4. Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito**

Sul piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio” in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19. In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico.

Nel comma 7 viene stabilito che lo stesso *«non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»*.

In altri termini, la citata disposizione normativa dispone che tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 61 del TUIR, e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR.

Ne consegue, pertanto, che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### **5. Modalità di fruizione del contributo**

Ai sensi del comma 8 del citato articolo 25, i soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza di tutti i requisiti sopra evidenziati.

L'istanza, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica, definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 230439 del 10 giugno 2020, può essere inviata anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio *“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”* del portale *“Fatture e Corrispettivi”* di cui al provvedimento del 5 Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. In assenza di una delle due deleghe sopra esposte, con lo stesso flusso informativo di trasmissione delle istanze è possibile comunicare l'attivazione di nuove deleghe con le modalità previste nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Esclusivamente nel caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza è firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it](mailto:Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it) unitamente all'autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo. Le istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo di autocertificazione, in formato pdf e firmato digitalmente) non sono accettate.

Ai sensi del comma 11, l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, eroga il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Nell'ipotesi in cui sia rilasciata al soggetto richiedente la ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza e lo stesso presenti una rinuncia:

- Prima che il contributo venga accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- dopo che il contributo sia stato accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. A tale sanzione è possibile applicare le riduzioni in misura corrispondente a quelle disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza dei termini ivi indicati dalla data di effettiva percezione del contributo.

## **6. Poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria**

In considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo in esame è concesso sotto condizione risolutiva.

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 emanando apposito atto di recupero.

Inoltre l'Agenzia delle entrate e il corpo della Guardia di finanza stipuleranno un apposito protocollo a regolare le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni relative ai contributi erogati ai fini delle attività di polizia economico-finanziaria.

Ai fini dei controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, disciplinati da apposito protocollo d'intesa per l'attuazione di

procedure semplificate sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, dovesse emergere l'esistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede al recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Qualora, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, il contributo sia, in tutto o in parte, non spettante, l'Agenzia delle entrate provvede al suo recupero sulla base delle disposizioni normative sopra descritte. Si applicano, inoltre, le previsioni di cui 316-*ter* del codice penale, per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. In caso di avvenuta erogazione del contributo, è prevista, inoltre, l'applicazione dell'articolo 322-*ter* del codice penale.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

Nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

## **7. Compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**

Le disposizioni previste nell'articolo oggetto di commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «*Quadro*

*temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.*

Nella Comunicazione, sezione 3.1, si riporta che la Commissione considererà compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del TFUE aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate.

In particolare, l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 800.000 per impresa.

L'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel quadro temporaneo alla definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Inoltre, agli aiuti concessi a imprese operanti in specifici settori si applicano ulteriori condizioni e soglie più basse (ad esempio euro 100.000 per

ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

Se un'impresa opera in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, dovrà essere assicurato con mezzi adeguati, come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di euro 800.000 per impresa. Non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di euro 120.000 per l'impresa se è attiva nei settori per i quali sono previste soglie più basse.

Le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche delle stesse e con gli aiuti previsti dai regolamenti *de minimis* o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Tutti i valori utilizzati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)

OGGETTO: **PRINCIPALI DISPOSIZIONI ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PANDEMIA DA COVID-19 AVENTI IMPLICAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**  
**RACCOLTA DEL GARANTE PRIVACY AGGIORNATA ALL'11/06/20**

Con un click sul seguente collegamento è possibile consultare e/o scaricare la “Raccolta delle principali disposizioni adottate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 aventi implicazioni in materia di protezione dei dati personali”, aggiornata all'11 giugno 2020, del Garante Privacy.

<https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Raccolta+delle+principali+disposizioni+adottate++in+relazione+allo+stato+di+emergenza+epidemiologica+da+Covid-19+aventi+implicazioni+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28AGGIORNATO+ALL%2711+GIUGNO+2020%29.pdf/a3c13c1b-f14a-2cb3-c63b-d65dce1df8b7?version=5.0>



OGGETTO: **MODIFICHE AL D.LGS.81/08, TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO, CONCERNENTI LA PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI**

Si segnala che il 1° **giugno 2020** è stato emanato il Decreto Legislativo n. 44 che recepisce la direttiva (UE) n. 2398 del 12 Dicembre 2017 la quale modifica la precedente direttiva (2004/37/CE) sulla **protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.**

Il nuovo decreto apporta le seguenti modifiche al Titolo IX, Capo II, "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni", del D.Lgs 81/2008 (**Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**) e ai suoi allegati:

- è stato modificato l'articolo 242, comma 6, relativo alla necessità di proseguire con la sorveglianza e gli accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'esposizione e dell'attività lavorativa, a discrezione del medico competente;
- l'elenco delle Sostanze, Miscele e Processi in All. XLII è stato modificato con l'inserimento di attività che comportano l'esposizione a polvere di **silice cristallina respirabile**;
- è stato modificato inoltre l'allegato XLIII, recante la lista di valori limite di esposizione professionali, tramite modifica dei limiti precedentemente esistenti e aggiunta di nuovi. Tra le novità più rilevanti segnaliamo: l'abbassamento del valore limite di esposizione a **cloruro di vinile monomero** e a **polveri di legno duro (frazione inalabile)**; l'inserimento di valori limite di esposizione professionale per: **Composti del Cromo VI, polvere di silice cristallina respirabile; ossido di etilene ed 1-3-butadiene.**

**Si segnala, infine, che il decreto entrerà in vigore il 24 giugno 2020.●**

Il testo completo del provvedimento è consultabile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/09/20G00062/sg>

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)

**Dott. Ing. Magda Melandri**



0544/280225 (diretto)



342/1104258



[melandri@confimiromagna.it](mailto:melandri@confimiromagna.it)

**OGGETTO: CONSULTAZIONE NAZIONALE REACH SULL'OPINIONE FINALE ECHA RELATIVA ALLA RESTRIZIONE DEI SILOSSANI D4, D5 E D6 IN ALCUNI PRODOTTI PER USO PROFESSIONALE E DESTINATI AL CONSUMATORE**

Si segnala che sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è aperta una consultazione pubblica nazionale sull'opinione finale dell'ECHA relativa alla restrizione delle sostanze ottametilclotetrasilossano (D4), decametilciclopentasilossano (D5) e dodecametilcicloesasilossano (D6).

I soggetti interessati potranno presentare osservazioni sull'opinione finale entro il 10 luglio 2020 direttamente all'indirizzo <http://consultazionireach.minambiente.it/>.

Le osservazioni pervenute saranno valutate nell'ambito dei processi decisionali previsti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 (Regolamento REACH).

Si segnala inoltre che, chiunque fosse interessato, può registrarsi all'indirizzo sopra indicato per essere aggiornato sulle consultazioni nazionali in materia di sostanze chimiche.

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)

**Dott. Ing. Magda Melandri**



0544/280225 (diretto)



342/1104258



[melandri@confimiromagna.it](mailto:melandri@confimiromagna.it)

OGGETTO: **ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - INDICAZIONI SUGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE/CLIMATIZZAZIONE IN STRUTTURE COMUNITARIE NON SANITARIE E IN AMBIENTI DOMESTICI IN RELAZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

L'I.S.S., Istituto Superiore di Sanità, ha recentemente pubblicato il rapporto n. 33/2020 recante ***“indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”***.

Tale documento è rivolto ai datori di lavoro, gestori, amministratori, responsabili della sicurezza e agli operatori di edifici pubblici e privati, strutture comunitarie non sanitarie, strutture alberghiere, uffici, locali adibiti ad attività sportive e scolastiche, ambienti domestici, ecc. e alle autorità sanitarie che a livello nazionale, regionale e locale sono preposte alla tutela della salute e sono coinvolte nella prevenzione e gestione dei rischi associati alla diffusione del Covid-19.

L'adeguamento alle condizioni contingenti per contrastare la diffusione dell'epidemia di SARS-CoV-2 e per garantire una buona **qualità dell'aria degli ambienti indoor** necessita di appropriate risposte per il contenimento del rischio di trasmissione del virus. Qualità dell'aria indoor e microclima, anche modulati dalle condizioni stagionali esterne, possono rappresentare fattori chiave nella trasmissione di infezioni e nei modelli epidemiologici stagionali negli ambienti indoor. Una ventilazione adeguata e un regolare ricambio d'aria, oltre che per mantenere condizioni di comfort, sono necessari per garantirne la salubrità riducendo la concentrazione di particolato e inquinanti di natura biologica. Inoltre, è opportuno ricordare che l'esigenza di ventilare e arieggiare periodicamente gli ambienti ha assunto particolare importanza a seguito dell'efficientamento energetico degli edifici che ha determinato una riduzione della ventilazione naturale per infiltrazione attraverso l'involucro edilizio.

Diventano quindi di **prioritaria importanza le condizioni che favoriscono la ventilazione degli ambienti indoor** e, dove non sia possibile o sufficiente avvalersi della ventilazione naturale, è necessario installare **apparecchi di ventilazione forzata** che esigono una manutenzione appropriata soprattutto se si trovano in ambienti dove sussistono condizioni di aumentato pericolo di diffusione di malattie. Il rapporto 33/2020 descrive i principali componenti dei sistemi di ventilazione e di climatizzazione che possono favorire la movimentazione dell'aria in ambienti indoor all'interno di strutture comunitarie non sanitarie e di ambienti domestici e altresì fornisce raccomandazioni operative per la gestione di questi impianti.

Si riporta di seguito il link al quale è possibile consultare il rapporto:

[https://www.iss.it/documents/20126/o/Rapporto+ISS+COVID-19+33\\_2020.pdf](https://www.iss.it/documents/20126/o/Rapporto+ISS+COVID-19+33_2020.pdf)

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)

**Dott. Ing. Magda Melandri**



0544/280225 (diretto)



342/1104258



[melandri@confimiromagna.it](mailto:melandri@confimiromagna.it)

OGGETTO: **CONSULENZA E FORMAZIONE TECNICA PER L'ACCESSO ALLO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO**

A partire **dal 22 giugno 2020** l'Agenzia delle Dogane abolirà la previdimazione dei modelli dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED e ATR e questo potrebbe portare a notevoli ritardi nelle operazioni di esportazione, dovuti alla nuova procedura di rilascio dei singoli certificati.

Chi esporta dovrà scegliere se chiedere, di volta in volta, il rilascio del certificato (che la Dogana non consegnerà più precedentemente vidimato) o decidere di **diventare ESPORTATORE AUTORIZZATO** e dichiarare solo l'origine direttamente sulla fattura di vendita, usufruendo di maggiori tutele e numerose semplificazioni doganali in termini di tempi e costi.

Per supportare le aziende in questo cambiamento Sviluppo Pmi ha attivato una serie di servizi quali:

- **Audit aziendale** per la verifica del rispetto delle condizioni e delle regole contenute nei protocolli di origine allegati agli Accordi di libero scambio.
- **Verifica e controllo degli accordi paese** e comparazione delle norme rispettate dall'azienda
- **Istruzione dell'istanza** da presentare all'ufficio della Dogana di competenza territoriale
- **Presentazione dell'istanza**
- **Assistenza in azienda** in caso di verifica da parte dell'autorità doganale e fino a ottenimento dell'autorizzazione/patente come Esportatore Autorizzato.

**INFO****Per maggiori info**Simona facchini: [sfacchini@sviluppopmi.com](mailto:sfacchini@sviluppopmi.com)

Tel . 0544-280280

## STAGE FORMATIVI GRATUITI IN AZIENDA

### PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI

*Operazione Rif. PA 2019-12710/RER approvata con DGR 1933 del 11/11/2019  
Co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna.*

Segnaliamo alle Aziende interessate che è in fase di organizzazione lo **stage** previsto nell'ambito del percorso formativo "**Progettista di prodotti multimediali**", organizzato da Sviluppo PMI della durata complessiva di 500 ore di cui 200 da svolgere in stage.

Il percorso formativo delinea la figura professionale del Progettista di Prodotti Multimediali, in grado di rispondere alle esigenze sempre più evidenti del sistema produttivo rispetto al tema della comunicazione sul web (siti, portali, social network) e alla implementazione e gestione del commercio elettronico, grazie ad applicazioni software sviluppate ad hoc.

**Lo stage è completamente GRATUITO per l'azienda ospitante e verrà realizzato a partire dal 27 Luglio 2020 fino al completamento delle 200 ore previste.**

Le Aziende interessate potranno visionare i curricula dei partecipanti, ricevere informazioni circa l'articolazione didattica del percorso ed ogni altro chiarimento rivolgendosi alla referente del progetto: Tiziana Coppi Pieri tel. 0544 280280 – [tcoppipieri@sviluppopmi.com](mailto:tcoppipieri@sviluppopmi.com).

**Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite e-mail ([tcoppipieri@sviluppopmi.com](mailto:tcoppipieri@sviluppopmi.com)), utilizzando la scheda di richiesta stage in calce alla presente.**



## PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI

### SCHEDA DI RICHIESTA STAGE

e-mail: [tcoppipieri@sviluppopmi.it](mailto:tcoppipieri@sviluppopmi.it)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Nome azienda:</b>        |
| <b>Indirizzo:</b>           |
| <b>Settore azienda:</b>     |
| <b>Nome del referente:</b>  |
| <b>Contatto telefonico:</b> |
| <b>Indirizzo e-mail:</b>    |

N. di stagisti richiesti \_\_\_\_\_

Possibilità di inserimento in azienda in seguito allo stage?

Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Attività prevista durante lo stage:

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

OGGETTO: **CIRCOSCRITTA E DEFINITA LA RESPONSABILITÀ DATORIALE IN CASO DI INFEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORO (CONSIDERATA INFORTUNIO)**

L'art. 42, comma 2, del d.l. n. 18/2020 (cd decreto «Cura Italia»), convertito in legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020), ha previsto che *«Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato»* (CONFIMI ROMAGNA NEWS 28, 21, 18 e 11 del 2020).

L'aver ricondotto l'infezione da COVID-19 in occasione di lavoro alla disciplina dell'infortunio <sup>(\*)</sup> ha generato aspre critiche e discussioni, in quanto **espone il datore di lavoro ai rischi di dover affrontare giudizi penali** (instaurati per accertare l'adozione di tutte le misure necessarie a salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore), **alle azioni di responsabilità da parte dei lavoratori ammalatisi e, eventualmente, a quella di regresso da parte dell'INAIL** (in caso di responsabilità penale del datore di lavoro, l'Istituto assicurativo agisce infatti nei suoi confronti per recuperare l'indennità corrisposta all'infortunato), **NONOSTANTE abbia scrupolosamente e compiutamente osservato le disposizioni dettate per il contrasto e la diffusione del virus.**

Il sistema legislativo in materia di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro si caratterizza, infatti, per un apparato sanzionatorio costituito da molte sanzioni penali; gli illeciti, peraltro, sono punibili, di solito, già a titolo di colpa <sup>(\*\*)</sup> sulla base dell'art. 2087 del Codice civile (norma cd "aperta"), ai sensi del quale *«L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.»*

Al fine di temperare l'esigenza di tutelare la salute dei lavoratori con quella di evitare l'esposizione dei datori di lavoro "virtuosi" ai rischi sopra indicati, la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, dal 7 giugno scorso, ha introdotto al d.l. («Liquidità») n. 23/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2020) il **nuovo art. 29- bis**, ai sensi del quale:

*«Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 23/2020, ndr) tra il Governo e le parti sociali, e successive*

---

(\*) «La causa virulenta è equiparata a quella violenta.» (circolare INAIL n. 13/2020, in CONFIMI ROMAGNA NEWS 18/2020).

(\*\*) Il reato «è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.» (art. 43 del Codice penale).

*modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*



**OGGETTO: OBBLIGHI CONTRIBUTIVI (CON SCADENZA IL 30 GIUGNO 2020) PER LE FERIE MATURATE NELL'ANNO 2018 E NON ANCORA GODUTE**

Scade il 30 giugno 2020 il termine impositivo per le ferie maturate e non ancora godute relative all'anno 2018.

La modifica introdotta alla disciplina delle ferie dall'art. 10 del d.lgs. 66/2003 non influisce sull'adempimento contributivo relativo a quelle maturate e non godute (API INDUSTRIA NOTIZIE 21/2003 e, da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2019).

Per tale motivo rimangono valide le ragioni che hanno fondato la previsione di appositi meccanismi per l'assolvimento dell'onere contributivo sul compenso per le ferie non godute, prima tra tutte quella che prevede il rispetto dell'obbligo contributivo in base al principio di competenza.

Pertanto, a prescindere dall'effettiva erogazione del compenso per ferie non godute, l'obbligo contributivo sorgerà in base ai criteri enunciati con le circolari INPS 186/1999 e 15/2002 (API INDUSTRIA NOTIZIE 18/2004). Di conseguenza, ai fini contributivi non si pone il problema di dover distinguere fra ferie maturate prima del 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del d.lgs. 66/2003) e ferie maturate successivamente, in quanto in entrambi i casi continua ad applicarsi il principio di competenza ampiamente illustrato dall'Istituto di previdenza.

Per completezza ricordiamo che, in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali e/o accordi individuali (con ogni singolo dipendente), l'INPS colloca la scadenza del momento impositivo al termine del 18° mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie (circolare 186/1999 - API INDUSTRIA NOTIZIE 22/1999).

Le modalità operative che i datori di lavoro devono osservare per gestire l'adempimento contributivo in questione sono contenute nel punto 6 della circolare INPS 160/2019, pubblicata su CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2020.

OGGETTO: **IMPRESE CON OLTRE 100 DIPENDENTI E SITUAZIONE DEL PERSONALE NEL BIENNIO 2018/2019**  
**PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ENTRO IL 30 GIUGNO 2020**

Il 30 giugno 2020 scade il termine entro il quale le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti <sup>(\*)</sup>, devono redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile <sup>(\*\*)</sup> (art. 46 del d.lgs. 198/2006; da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS 9/2018). La qual cosa al fine di consentire la verifica, da parte dei soggetti preposti, dell'effettivo riconoscimento di pari opportunità sul lavoro a uomini e donne (assunzioni, formazione, promozione professionale, passaggi di categoria o di qualifica, retribuzioni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti).

Entro il 30 giugno 2020, pertanto, le aziende soggette al citato obbligo devono trasmettere il rapporto relativo al biennio 2018-2019 alle Consigliere regionali di parità e, ove esistenti, alle Rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie); il rapporto, in particolare, deve essere compilato esclusivamente in modalità telematica, **accedendo** (dal sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) **all'applicativo "Equalmonitor"** e utilizzando le credenziali del portale (ministeriale) Cliclavoro o SPID.

La redazione del rapporto equivale alla sua trasmissione alla Consigliera regionale; il suo salvataggio in formato pdf consente invece al datore di lavoro di inviarlo – unitamente alla ricevuta rilasciata dal sistema – alle Rappresentanze sindacali unitarie/aziendali.

All'azienda che non trasmetta il rapporto nei termini prescritti e non ottemperi all'invito della Direzione Regionale del Lavoro a provvedervi entro 60 giorni, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 520/1955 <sup>(\*\*\*)</sup> e, nei casi più gravi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti.

<sup>(\*)</sup> Per il calcolo degli occupati vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato (inclusi, quindi, i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità) in forza al 31 dicembre del secondo anno del biennio di riferimento (31 dicembre 2019). Vanno esclusi gli eventuali lavoratori subordinati a domicilio.

<sup>(\*\*)</sup> Il termine originario entro il quale le aziende soggette all'obbligo avrebbero dovuto inviare il rapporto era il 30 aprile scorso; sennonché, *"in considerazione delle esigenze organizzative che le aziende stanno manifestando in ragione delle misure di contenimento all'emergenza epidemiologica COVID-19"*, per il biennio 2018-2019 è stato prorogato al 30 giugno 2020 (nota direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell'11 marzo 2020, in CONFIMI ROMAGNA NEWS 12/2020).

<sup>(\*\*\*)</sup> **Art. 11 del D.P.R. 520/1955**

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

OGGETTO: **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**  
**FRUIZIONE ANTICIPATA - RISPETTO A SETTEMBRE 2020 - DELLE ULTIME**  
**QUATTRO SETTIMANE (D.L. 16/06/20, N. 52)**

L'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16/06/2020, n. 52 <sup>(\*)</sup>, in vigore dal 17 giugno scorso (ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 151), **consente ai datori di lavoro che abbiano fruito della cassa integrazione guadagni in deroga <sup>(\*\*)</sup> (Cigd) per quattordici (9+5) settimane – diciotto (13+5) settimane per quelli con unità operative in Emilia-Romagna** (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS 29/2020) –, **di ricorrervi per ulteriori quattro settimane anche prima dell'1 settembre 2020**, ferma restando «la durata massima di diciotto settimane (ventidue per i datori di lavoro con unità operative nella nostra regione, ndr) considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente».

La qual cosa in deroga a quanto previsto dall'art. 22 del d.l. n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020) - nel testo vigente dal 19 maggio scorso, a seguito delle modifiche apportatevi dal decreto-legge n. 34/2020 - ai sensi del quale le ultime quattro settimane di Cigd possono essere fruito solamente nel periodo 1 settembre-31 ottobre 2020, con l'eccezione dei «datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche», ai quali è consentito il ricorso anche prima (solo in teoria, almeno alla data di chiusura di questo Notiziario, tenuto conto della mancanza delle necessarie istruzioni ufficiali, dell'INPS e/o del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che li identifichi con certezza; e ciò nonostante il d.l. n. 34/2020 sia in vigore dal 19 maggio 2020, e quindi l'Istituto di previdenza e il dicastero abbiano avuto ben 32 giorni per diramarle).

I datori di lavoro che debbano ricorrere alla Cigd sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazioni industriali.

---

<sup>(\*)</sup> **Art. 1, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 52/2020**

«In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. (...)»

<sup>(\*\*)</sup> La cassa integrazione guadagni in deroga spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori «ordinari» previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 25 e 29 del 2020).

OGGETTO: **CIGO E ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAL FIS CON CAUSALE «EMERGENZA COVID-19»**  
**FRUIZIONE ANTICIPATA - RISPETTO A SETTEMBRE 2020 - DELLE ULTIME 4 SETTIMANE (D.L. 16/06/20, N. 52)**  
**FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE SINDACALE E DEL VERBALE DI CONSULTAZIONE**

L'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16/06/2020, n. 52 <sup>(\*)</sup>, in vigore dal 17 giugno scorso (ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 151), **consente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito di quattordici settimane (9 + 5) di cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) o dell'«assegno ordinario» erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale «emergenza COVID-19»** (da ultimo, si vedano CONFIMI ROMAGNA NEWS 29 e 24 del 2020), **di ricorrervi per ulteriori quattro settimane anche prima dell'1 settembre 2020**, ferma restando *«la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente»*.

La qual cosa in deroga a quanto previsto dagli artt. da 19 a 22 del d.l. n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020) - nei testi vigenti dal 19 maggio scorso, a seguito delle modifiche apportatevi dal decreto-legge n. 34/2020 -, ai sensi dei quali le ultime quattro settimane possono essere fruito solo nel periodo 1 settembre-31 ottobre 2020, con l'eccezione dei «datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche», ai quali è consentito il ricorso anche prima (solo in teoria, almeno alla data di chiusura di questo Notiziario, tenuto conto della mancanza delle necessarie istruzioni ufficiali, dell'INPS e/o del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che li identifichi con certezza; e ciò nonostante il d.l. n. 34/2020 sia in vigore dal 19 maggio 2020, e quindi l'Istituto di previdenza e il dicastero abbiano avuto ben 32 giorni per diramarle).

Per quanto precede, per consentire a ogni datore di lavoro di fruire delle ultime quattro settimane dell'ammortizzatore salariale di interesse, accludiamo i fac-simile che dovranno essere completati con i dati aziendali e trasmessi, **via PEC (del solo datore di lavoro)**, alle Organizzazioni sindacali (i nomi e gli indirizzi di posta elettronica dei corrispondenti Segretari delle diverse categorie della provincia di Ravenna li riportiamo qui sotto) e a CONFIMI ROMAGNA: in particolare, riportiamo il modello della comunicazione di ricorso alla Cigo e quello di ricorso al FIS, con il relativo verbale attestante lo svolgimento dell'esame congiunto, effettuato in via telematica (quest'ultimo andrà inviato con la sola sottoscrizione del Legale Rappresentante).

---

(\*) **Art. 1, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 52/2020**

«In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. (...)»

Più precisamente, dovranno essere compilati e inviati:

- per il ricorso alla Cigo, gli allegati 1 e 2;
- per il ricorso al FIS, gli allegati 3 e 4.

Segnaliamo che **nei testi dei verbali di consultazione sindacale** (fac-simile n. 2 e 4) sono riportati due punti (i numeri 3 e 4) relativamente ai quali **i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta**. In particolare:

- **punto 3):** mantenere la prima versione (e eliminare la seconda) qualora il datore di lavoro intenda anticipare ai lavoratori il trattamento di Cigo/Fis; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora intenda chiedere all'INPS di pagare l'ammortizzatore sociale direttamente ai lavoratori;
- **punto 4):** mantenere la prima versione (e eliminare la seconda) qualora il datore di lavoro intenda garantire la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati (più o meno di 15 giorni), laddove ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora si voglia che i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie maturino "solo" alle condizioni previste dal CCNL di categoria.

L'Area Lavoro e Relazione industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira: tel. 0544-280215; [vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it); Dott. Fabio Magnani: tel. 0544-280217; [magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)) - rimane a disposizione dei datori di lavoro che intendano condividere la versione definitiva della comunicazione da trasmettere ai sindacati.

I datori di lavoro operanti nei settori **terziario/turistico occupanti fino a 5 dipendenti** e nel comparto **artigiano** che necessitino di ridurre e/o sospendere l'attività lavorativa, sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.

#### **SETTORE METALMECCANICO**

FIOM-CGIL

Sig. Ivan Missiroli

[ivan.missiroli@er.cgil.it](mailto:ivan.missiroli@er.cgil.it)

FIM-CISL

Sig. Davide Tagliaferri

[davide.tagliaferri@cisl.it](mailto:davide.tagliaferri@cisl.it)

UILM-UIL

Sig. Filippo Spada

[filippo.spada@uil-ravenna.it](mailto:filippo.spada@uil-ravenna.it)

Per la FIOM-CGIL, la comunicazione deve essere inviata **anche** ai seguenti funzionari:

- Sig.ra Ketty Samorì ([ketty.samori@er.cgil.it](mailto:ketty.samori@er.cgil.it)) per le aziende del comprensorio ravennate;
- Sig. Rodolfo Ragazzini ([rodolfo.ragazzini@er.cgil.it](mailto:rodolfo.ragazzini@er.cgil.it)), per le imprese del comprensorio lughese;
- Sig. Andrea Mingozi ([andrea.mingozi@er.cgil.it](mailto:andrea.mingozi@er.cgil.it)), per le imprese del settore faentino.

#### **SETTORE CHIMICA, GOMMA-PLASTICA**

FILCTEM-CGIL

Sig. Alessio Vacchi

[alessio.vacchi@er.cgil.it](mailto:alessio.vacchi@er.cgil.it)

FEMCA-CISL

Sig. Emanuele Scerra

[emanuele.scerra@cisl.it](mailto:emanuele.scerra@cisl.it)

UILTEC-UIL

Sig. Guido Cacchi

[guido.cacchi@uilravenna.it](mailto:guido.cacchi@uilravenna.it)

#### **SETTORE ALIMENTARE**

FLAI-CGIL

Sig. Raffaele Vicidomini

[raffaele.vicidomini@er.cgil.it](mailto:raffaele.vicidomini@er.cgil.it)

FAI-CISL

Sig. Roberto Cangini

[r.cangini@cisl.it](mailto:r.cangini@cisl.it)

UILA-UIL

Sig. Sergio Modanesi

[modanesi.s@uila.it](mailto:modanesi.s@uila.it)

**SETTORE LEGNO-EDILIZIA-LATERIZI**

FILLEA-CGIL

Sig. Davide Conti

[davide.conti@er.cgil.it](mailto:davide.conti@er.cgil.it)

FILCA-CISL

Sig. Maurizio Bisignani

[maurizio.bisignani@cisl.it](mailto:maurizio.bisignani@cisl.it)

FENEAL-UIL

Sig. Antonio Pugliese

[antonio.pugliese@uil-ravenna.it](mailto:antonio.pugliese@uil-ravenna.it)**SETTORE CARTAI, CARTOTECNICI, GRAFICI**

SLC-CGIL

Sig. Roberto Cornigli

[roberto.cornigli@er.cgil.it](mailto:roberto.cornigli@er.cgil.it)

FISTEL-CISL

Sig. Alessandro Bongarzone

[fistel.ravenna@cisl.it](mailto:fistel.ravenna@cisl.it)

UILCOM-UIL

Sig. Ryan Paganelli

[ryan.paganelli@uil-ravenna.it](mailto:ryan.paganelli@uil-ravenna.it)**SETTORE TERZIARIO**

FILCAMS-CGIL

Sig.ra Cinzia Folli

[cinzia.folli@er.cgil.it](mailto:cinzia.folli@er.cgil.it)

FISASCAT-CISL

Sig. Gianluca Bagnolini

[gianluca.bagnolini@cisl.it](mailto:gianluca.bagnolini@cisl.it)

UILTUCS-UIL

Sig.ra Claudia Lugaresi

[claudia.lugaresi@uil-ravenna.it](mailto:claudia.lugaresi@uil-ravenna.it)

Spett.li

\_\_\_\_\_-CGIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_-CISL ROMAGNA  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_-UIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Rsu (ove esistenti)  
consegnata a mano

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira  
[vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it)  
alla c.a. Dott. Fabio Magnani  
[magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)

OGGETTO: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”.

La Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, comunica che, dopo avere interamente fruito di 14 settimane di CIGO con causale “*emergenza COVID-19*”, è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

- in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, verrà attuata, anche in modo non continuativo, per quattro settimane complessive, a decorrere dal \_\_\_\_\_ 2020 (prima, pertanto, dell’1 settembre 2020);
- riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 25 marzo 2020, e quindi n. \_\_\_\_ operai, n. \_\_\_\_ impiegati, n. \_\_\_\_ apprendisti, per i quali verrà richiesto l’intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “*emergenza COVID-19*”.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell’espletamento della procedura prevista dal vigente art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall’art. 68 del d.l. n. 34/2020), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con una e-mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**” (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,  
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020), COME  
MODIFICATO, DAL 19 MAGGIO 2020, DALL'ART. 68 DEL D.L. 34/2020**

**TRA**

La \_\_\_\_\_ (di seguito anche "Società"), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

**E**

le Organizzazioni sindacali \_\_\_\_\_-CGIL, \_\_\_\_\_-CISL e \_\_\_\_\_-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche "Organizzazioni sindacali"), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ e Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

ai fini dell'esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 19 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18

**PREMESSO CHE**

- la Società ha interamente fruito di 14 (quattordici) settimane di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale "*emergenza COVID-19*";
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16/06/2020, n. 52, i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di quattordici settimane di ammortizzatore sociale con causale "*emergenza COVID-19*", possono ricorrervi per ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima dell'1 settembre 2020;
- in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, a causa del protrarsi della pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società \_\_\_\_\_ di richiedere un ulteriore intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale "*emergenza COVID-19*", che copia del presente Verbale;

**SI STATUISCE QUANTO SEGUE**

- 1) nei confronti di n. \_\_\_\_ lavoratori (\_\_\_\_ operai, \_\_\_\_ impiegati, \_\_\_\_ quadri e \_\_\_\_ apprendisti), verrà richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale "*emergenza COVID-19*" per 4 (quattro) settimane complessive, anche non continuative, a decorrere dal \_\_\_\_\_ 2020 (prima, quindi, dell'1 settembre 2020, ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 52/2020);
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine dell'emergenza sanitaria in atto;

**(IL PUNTO 3) È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE L'ALTRO**

- 3) la Società si impegna ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**OPPURE**



- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**(IL PUNTO 4) È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE L'ALTRO**

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati (più o meno di 15 giorni), a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

**OPPURE**

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;
- 5) i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, non appena la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;
- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.  
Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: **"SI APPROVA"**, trasmessa via e-mail alla Società;
- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dalla legge vigente.

LA SOCIETÀ

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2020

Spett.li

\_\_\_\_\_-CGIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_-CISL ROMAGNA  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_-UIL  
alla c.a. Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Rsu (*ove esistenti*)  
*consegnata a mano*

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA  
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira  
[vaira@confimiromagna.it](mailto:vaira@confimiromagna.it)  
alla c.a. Dott. Fabio Magnani  
[magnani@confimiromagna.it](mailto:magnani@confimiromagna.it)

OGGETTO: Ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*”.

La Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, comunica che, dopo avere interamente fruito di 14 settimane di assegno ordinario con causale “*emergenza COVID-19*”, è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

- in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, verrà attuata, anche in modo non continuativo, per quattro settimane complessive, a decorrere dal \_\_\_\_\_ 2020 (prima, pertanto, dell’1 settembre 2020);
- riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 25 marzo 2020, e quindi n. \_\_\_\_ operai, n. \_\_\_\_ impiegati, n. \_\_\_\_ apprendisti, per i quali verrà richiesto l’accesso all’assegno ordinario con causale “*emergenza COVID-19*”.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell’espletamento della procedura prevista dal vigente art. 19 del d.l. 17/03/20, n. 18 (convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e modificato, a decorrere dal 19 maggio 2020, dall’art. 68 del d.l. n. 34/2020), per attuare la quale si acclude il verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con una e-mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**” (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

**VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,  
EX ART. 19, COMMA 2, DEL D.L. 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020), COME  
MODIFICATO, DAL 19 MAGGIO 2020, DALL'ART. 68 DEL D.L. 34/2020**

**TRA**

La \_\_\_\_\_ (di seguito anche "Società"), con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

**E**

le Organizzazioni sindacali \_\_\_\_\_-CGIL, \_\_\_\_\_-CISL e \_\_\_\_\_-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche "Organizzazioni sindacali"), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ e Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

ai fini dell'esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 19 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18

**PREMESSO CHE**

- la Società ha interamente fruito di 14 (quattordici) settimane di assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale "*emergenza COVID-19*";
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16/06/2020, n. 52, i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di quattordici settimane di ammortizzatore sociale con causale "*emergenza COVID-19*", possono ricorrervi per ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima dell'1 settembre 2020;
- in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, a causa del protrarsi della pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società \_\_\_\_\_ di richiedere un ulteriore intervento del FIS con causale "*emergenza COVID-19*", che copia del presente Verbale;

**SI STATUISCE QUANTO SEGUE**

- 1) nei confronti di n. \_\_\_\_ lavoratori (\_\_\_\_ operai, \_\_\_\_ impiegati, \_\_\_\_ quadri e \_\_\_\_ apprendisti), verrà richiesto l'assegno ordinario con causale "*emergenza COVID-19*" per 4 (quattro) settimane complessive, anche non continuative, a decorrere dal \_\_\_\_\_ 2020 (prima, quindi, dell'1 settembre 2020, ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 52/2020);
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine dell'emergenza sanitaria in atto;

**(IL PUNTO 3) È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE L'ALTRO**

- 3) la Società si impegna ad anticipare l'importo dell'assegno ordinario e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**OPPURE**

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS dell'assegno ordinario e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**(IL PUNTO 4) È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E CANCELLARE L'ALTRO**

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati (più o meno di 15 giorni), a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

**OPPURE**

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;
- 5) i lavoratori sospesi dal lavoro potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, non appena la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;
- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.  
Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: **"SI APPROVA"**, trasmessa via e-mail alla Società;
- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, \_\_\_\_\_ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dalla legge vigente.

LA SOCIETÀ

---

OGGETTO: **AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE «EMERGENZA COVID-19»**

**1) NUOVE DOMANDE DI CIGO E DI ASSEGNO ORDINARIO E GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA; 2) DOMANDA DI CIGD ALL'INPS; 3) ANTICIPO DEL 40% DEL PAGAMENTO DIRETTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI**  
**PRIME INDICAZIONI INPS**

L'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato oggetto di ripetuti interventi: dapprima con il d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11 e 12 del 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020), e, successivamente, con il d.l. n. 34/2020, entrato in vigore il 19 maggio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27 e 29 del 2020), il cui iter di conversione in legge non è ancora concluso.

Il quadro normativo è stato modificato con il d.l. 16/06/20, n. 52, in vigore dal 17 giugno 2020 (ovvero dal giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella «Gazzetta ufficiale». n. 151 e di cui si tratta in altre parti di questo Notiziario), che ha introdotto, tra l'altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale <sup>(\*)</sup>.

---

<sup>(\*)</sup> **Art. 1 del d.l. 16/06/2020, n. 52**

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte dell'Inps ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Ai maggiori oneri derivanti dai primi due periodi del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate ai sensi del presente

Nelle «more della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno anche la disciplina di dettaglio introdotta con il d.l. n. 52/2020», con il messaggio n. 2489 del 17 giugno scorso l'INPS ha fornito i seguenti «primi indirizzi operativi» relativi alle novità introdotte sia da tale decreto che, soprattutto, dal d.l. («Rilancio») 19 maggio 2020, n. 34.

### **Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario**

Il d.l. n. 34/2020 ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo) e di assegno ordinario (erogato dal Fondo di integrazione salariale FIS) richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A seguito dell'intervento del d.l. n. 34/2020 e alla luce delle novità introdotte dal d.l. n. 52/2020, il quadro complessivo dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere è riassumibile come segue:

- le aziende che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell'assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di nove settimane;
- solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l'intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti l'1 settembre 2020 (come illustrato in altra parte di questo Notiziario).

**La durata massima** dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le **diciotto settimane complessive**.

Per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che – nel rispetto del dettato normativo, il quale subordina la richiesta all'effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane – consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l'invio anche di un'unica domanda. In particolare, coloro che non abbiano utilizzato per intero le pregresse nove settimane, possono chiedere di completarne la fruizione o, nel

---

comma, non opera quanto previsto dall'articolo 19, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.

3. In caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, da parte dell'Inps, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

caso in cui l'autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.

Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori cinque settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).

In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l'istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 29/2020). Il file excel deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini dell'autodichiarazione del "periodo effettivamente fruito", le aziende che richiedono l'assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.

Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, possono già essere inviate dai datori di lavoro e lavorate dalle strutture territoriali dell'INPS.

Sulla procedura "Sistema Unico" possono essere istruite le domande di Cigo con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo già integralmente fruito delle precedenti nove. Si tratta di domande che non hanno in allegato la dichiarazione delle "settimane da recuperare", contenuta nel file con il quale i datori di lavoro possono autocertificare il periodo effettivamente fruito, secondo le istruzioni fornite con il citato messaggio n. 2101/2020.

Sul "Sistema unico" possono inoltre essere gestite le domande con causale COVID «nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti di fruizione previsti dal d.lgs n. 148/2015».

«Con la procedura "Nuova gestione dell'istruttoria per domande CIGO", invece, possono essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal d.lgs n. 148/2015.» Tale procedura «sarà rilasciata, opportunamente aggiornata, entro il 18 giugno 2020.»

Con distinta e successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l'intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro settimane previste dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 52/2020, anche per periodi antecedenti l'1 settembre 2020.

***Assegno al nucleo familiare (ANF) per il periodo di percezione dell'assegno ordinario in relazione alla causale COVID-19***

L'art. 19 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, nel testo novellato dall'art. 68 del d.l. n. 34/2020, prevede che, ai beneficiari dell'assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 e limitatamente a tale causale, sia concesso l'assegno per il nucleo

familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

Il riconoscimento dell'ANF opererà con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui al d.lgs n. 148/2015, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, per l'intero periodo di spettanza dell'assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

### **Termini di trasmissione delle domande**

La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale è stata oggetto di un duplice intervento a opera, prima, del d.l. n. 34/2020 e, successivamente, del d.l. n. 52/2020.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 52/2020, entrato in vigore il 17 giugno scorso, oltre a stabilire un regime di termini «stringente», **ne ha altresì introdotto uno decadenziale** per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di Cigo, Cigd, assegno ordinario e Cisoa (Cassa integrazione ordinaria per le imprese agricole).

Secondo il disposto normativo, infatti, **le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.**

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al **17 luglio 2020** (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del d.l. n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono ripresentarla nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

«Con le circolari di imminente pubblicazione» l'INPS fornirà ulteriori dettagli sull'argomento.

### **Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd)**

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (Cigd), per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane (**tre** per i datori di lavoro con unità



operative in Emilia-Romagna; da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS 29/2020) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Una volta che l'azienda abbia avuto l'autorizzazione per tutte le nove settimane (tredici per l'Emilia-Romagna), **a prescindere da quanto effettivamente fruito**, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane, ai sensi dell'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020 (inserito, a decorrere dal 19 maggio scorso, dal d.l. n. 34/2020). Infatti, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane (13 per l'Emilia-Romagna), prima di poter richiedere le ulteriori 5 previste dal d.l. n. 34/2020, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.

**Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all'INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.**

L'applicativo per la presentazione della domanda di Cigd all'INPS è stato rilasciato il 18 giugno 2020.

La domanda è disponibile nel portale INPS, [www.inps.it](http://www.inps.it), nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "CIG in deroga INPS". Al portale "Servizi per le aziende ed i consulenti" si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto.

In relazione all'impianto normativo, che prevede la competenza delle Regioni o del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'autorizzazione delle prime nove settimane (tredici per l'Emilia-Romagna) a decorrere dal 23 febbraio 2020, **le domande di ammissione alla Cigd rivolte direttamente all'INPS dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26 aprile 2020.**

Riguardo ai termini generali di trasmissione delle istanze di Cigd, si richiamano le indicazioni contenute nel paragrafo precedente ("**Termini di trasmissione delle domande**").

#### **Ulteriore periodo di quattro settimane di Cigd**

Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall'INPS) – diciotto per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna (13 + 5 autorizzate dall'INPS), possono usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti l'1 settembre 2020 (come illustrato in altra parte di questo Notiziario).

La durata massima complessiva dei trattamenti di Cigd globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane (ventidue per i datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna).

#### **Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell'INPS**

L'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020 è intervenuto anche sulla disciplina del **pagamento diretto** dei trattamenti salariali a carico dell'Istituto di previdenza, stabilendo che, **qualora venga richiesto, l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.**

La nuova disciplina dell'anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di Cigo, assegno ordinario e Cigd presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

**In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.**

La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l'integrazione salariale che si intende chiedere.

In particolare, per quanto riguarda la Cigo, la domanda andrà presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà" > "Cig Ordinaria".

Per la Cigd la domanda va presentata, sempre tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", scegliendo l'opzione "CIG in Deroga INPS".

Per l'assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", scegliendo l'opzione "Fondi di solidarietà".

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS all'interno delle sopracitate procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere anche l'anticipazione del 40%, selezionando l'apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul "SI". **Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia.**

La selezione dell'opzione "SI" renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Dopo il completo inserimento di tutti i dati sopra elencati, la richiesta d'anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale.

Il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.

L'Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all'Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.

In una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell'anticipo verrà disposto anche in assenza dell'autorizzazione della domanda di integrazione salariale. A regime, l'erogazione dell'anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà invece possibile solo per le domande di Cigo, Cigd o assegno ordinario già autorizzate dall'INPS.

Come già indicato, la misura dell'anticipazione è stata fissata nel 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto e approvato.

La disciplina precedentemente definita per il pagamento diretto dal d.l. n. 18/2020, nel testo novellato dal d.l. n. 34/2020, è stata ulteriormente modificata dal d.l. n. 52/2020. L'art. 1, comma 3, del d.l. n. 52/2020 ha, infatti, stabilito che il datore di lavoro deve inviare all'INPS il modello "SR41", secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello "SR41" è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l'invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Una volta ricevuto il modello "SR41" con tutti i dati necessari, l'INPS procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

Di contro, in relazione a quanto disposto dall'art. 22-quater, comma 4, del d.l. n. 18/2020, l'INPS procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.

**OGGETTO: AZIENDE «PLURILOCALIZZATE» E DOMANDA PER IL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**

Circa l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga da parte dei datori di lavoro con unità produttive site in 5 o più regioni o province autonome (cd aziende «plurilocalizzate»), l'INPS, con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020), ne ha illustrato la corrispondente gestione (si vedano anche CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 13, 15, 16, 17 e 21 del 2020).

In merito alle domande di Cigd, l'Istituto di previdenza:

- con il messaggio n. 2328 del 4 giugno 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 31/2020), ha fornito indicazioni relative al flusso semplificato per il loro inoltro;
- da ultimo, con il messaggio n. 2503 del 18 giugno scorso, ha precisato che:
  - per la presentazione, il datore di lavoro provvede a inviargliele con il sistema del ticket, accedendo ai servizi per aziende e consulenti, utilizzando il link CIG e Fondi di Solidarietà – CIG Straordinaria e Deroga, selezionando CIG Straordinaria e Deroga;
  - dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive dallo stesso censite, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato unità operative;
  - il flusso di gestione è stato così delineato al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile, pari a 9 o (come nel caso dei datori di lavoro con unità operative in Emilia-Romagna) 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell'azienda.

OGGETTO: **LAVORATORI SUBORDINATI GENITORI DI FIGLI FINO AI 12 ANNI**  
**CHIARIMENTI INPS SULLE FRUIZIONE E LA CUMULABILITÀ DELLE TRENTA**  
**GIORNATE COMPLESSIVE DI CONGEDO INDENNIZZATO**

L'art. 72, comma 1, lett. a), del d.l. n. 34/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27/2020) ha modificato, dal 19 maggio scorso, la norma di cui all'art. 23 del d.l. n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020), che aveva attribuito (dal 5 marzo 2020) un congedo indennizzato ai lavoratori del settore privato per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS 21, 16, 15 e 11 del 2020).

In forza di tali modifiche, dal 5 marzo e **fino al 31 luglio 2020**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **trenta giorni**, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 % della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il "congedo di maternità".

Rispetto alla formulazione originaria della norma:

- il numero complessivo delle giornate di congedo è stato innanzato (da 15) a 30. Pertanto, qualora il lavoratore abbia già goduto delle 15 giornate inizialmente previste dall'art. 23 del d.l. n. 18/2020, potrà fruirne per altre 15;
- la loro fruizione non deve più avvenire durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, bensì **entro il 31 luglio 2020**.

A fronte dei quesiti ricevuti, con messaggio n. 1621/2020, l'INPS ha fornito i seguenti chiarimenti circa le modalità di richiesta del congedo (di cui si tratta) COVID-19 e alla sua compatibilità con la fruizione di altri tipi di permesso/congedo da parte dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Il congedo COVID-19:

- può essere fruito da uno solo dei genitori o da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel **limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 30 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio)**;
- spetta a condizione che **nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore**.

---

(\*) Ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 18/2020, nella sua versione originaria, dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori potevano fruire di un congedo:

- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni;
- per i figli di età inferiore a 12 anni;
- per il quale era riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il "congedo di maternità".

I lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale dal 5 marzo scorso ma che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire, appunto, dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (per es., ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.).

Il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica <sup>(\*\*)</sup> nel periodo della sua fruizione, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, pur risultando eventualmente in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l'affido esclusivo dei minori a un solo genitore. Il congedo, in quest'ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l'affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell'altro genitore.

#### **Si considera disoccupato il lavoratore:**

- privo di impiego che dichiara, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (DID; art. 19 del d.lgs. n. 150/2015; CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015);
- il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986, pari, rispettivamente, a 8.145 euro e a 4.800 euro (art. 4, comma 15-quater, del d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019).

Pertanto, ai sensi delle disposizioni testé citate, sono in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano la DID e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986.

Fuori da queste ipotesi si è in presenza di un soggetto non lavoratore, vale a dire di un soggetto che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

#### **Situazioni di incompatibilità con il congedo COVID-19**

#### **Congedo COVID-19**

Il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 30 giorni. Di conseguenza, in

---

(\*\*) Ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 223/89 si considera famiglia anagrafica l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune

presenza di domande presentate per le medesime giornate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare, si accoglierà quella presentata cronologicamente prima e si respingerà l'altra.

### **Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting**

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta (alternativa) del bonus per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo art. 23 del d.l. n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2020), presentata dal genitore stesso o dall'altro appartenente al nucleo familiare.

### **Congedo parentale**

Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale (la cd astensione facoltativa di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2017; CONFIMI RAVENNA NEWS 22 e 14 del 2015) per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare. Nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile godere di giorni di congedo parentale.

### **Riposi giornalieri della madre o del padre**

La fruizione del congedo COVID-19 **non è compatibile** con il contemporaneo (negli stessi giorni) godimento, da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo, dei riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 151/2001 (cd riposi per **allattamento**) fruiti per lo stesso figlio.

### **Cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa**

Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Qualora la cessazione dell'attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, il suo godimento si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l'altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l'attività o il rapporto di lavoro.

### **Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa**

La fruizione del congedo COVID-19 **è incompatibile con la contemporanea** (ossia negli stessi giorni) **percezione, da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare, di strumenti a sostegno del reddito** quali, per es., cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, assegno ordinario, CISOA (cassa integrazione per i lavoratori agricoli), NASpI e DIS-COLL.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19.

Il genitore lavoratore **dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale** che, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, **può optare di fruire del congedo COVID-19.** Le due tutele –

non cumulabili – hanno, infatti, diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico.

### **Situazioni di compatibilità con il congedo COVID-19**

#### **Malattia**

In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.

#### **Maternità/paternità**

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre a quello per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, l'altro genitore può godere del congedo COVID-19 per la cura degli altri figli.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla “Gestione separata” INPS o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi gode dell'indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l'indennità di maternità/paternità.

#### **Lavoro agile**

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di “lavoro agile” (cd *smart-working*) dell'altro genitore, in quanto il genitore che svolge l'attività lavorativa “da casa” non può comunque occuparsi della cura dei figli.

#### **Ferie**

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.

#### **Aspettativa non retribuita**

L'aspettativa non retribuita determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso; per tale ragione il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.

#### **Part-time e lavoro intermittente**

Considerato che sia il lavoratore part-time che il lavoratore intermittente hanno in essere un valido rapporto e non sono, dunque, né disoccupati, né inoccupati, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore.



**Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del d.l. n. 18/2020**

L'art. 31 del d.l. n. 18/2020 stabilisce che le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 <sup>(\*\*\*)</sup> sono tra loro incompatibili, non anche con il congedo COVID-19.

(\*\*\*) **Articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del d.l. n. 18/2020**

**Art. 27****Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

**Art. 28****Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago**

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

**Art. 29****Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

**Art. 30****Indennità lavoratori del settore agricolo**

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La fruizione del congedo COVID-19, pertanto, è compatibile con la percezione di una delle predette indennità, sia da parte del genitore richiedente che da parte dell'altro genitore presente nel nucleo familiare.

### **Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19**

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza epidemiologica, trattandosi, appunto, di "sospensione" dell'attività lavorativa e non di una "cessazione" della stessa.

### **Permessi per assistere figli con disabilità. Ipotesi di compatibilità**

Il genitore lavoratore dipendente può cumulare, nell'arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 con i permessi spettanti al lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità/che assiste una persona con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall'art. 24 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, successivamente modificato dal d.l. n. 34/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 11 e 30 del 2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del d.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Le citate giornate previste dall'art. 24 del d.l. n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto, **in caso di Cigo/assegno ordinario con sospensione a zero ore, non vengono riconosciute le giornate di permesso; in caso di Cigo/assegno ordinario con riduzione di orario, le giornate possono essere fruiti**

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126..

### **Art. 38**

#### **Indennità lavoratori dello spettacolo**

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

**riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.**

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

OGGETTO: **ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO – SEDE DI RAVENNA**  
**DI NUOVO POSSIBILE IL DEPOSITO E IL RITIRO DEI VERBALI DI CONCILIAZIONE E**  
**PRESENTARE LE ISTANZE, CONTRO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, PER**  
**L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI ARBITRATO**

Di seguito pubblichiamo la nota (prot. 15920 del 12/06/20) con cui il locale Ispettorato Territoriale del Lavoro informa che presso la sede di Ravenna, dallo scorso lunedì 8 giugno, è nuovamente possibile:

- 1) effettuare il deposito dei verbali di conciliazione siglati in sede sindacale e ritirare quelli in giacenza;
- 2) avviare la procedura per impugnare i provvedimenti disciplinari davanti alla Commissione di Conciliazione e Arbitrato.

Ravenna, lì



*Ispettorato territoriale di Ravenna-Forlì-Cesena*  
Sede di RAVENNA

ALL'O.S. UIL  
ALL'O.S. CGIL  
ALL'O.S. CISL  
ALL'O.S. FAIP CISAL  
ALL'O.S. FEDERAGENTI CISAL  
ALL'O.S. SAILP CONFISAL  
ALL'O.S. RDB  
ALLA FEDER. AUTISTI E OP.  
ALLA CISAL FEDER ENERGIA  
ALL'O.S. FENALCA  
ALL'O.S. SIALV CONFISAL  
ALL'O.S. UGL  
ALL'O.S. SGB  
AL SIND. DIRIGENTI DI AZ. IND.  
ALLA CONFINDUSTRIA  
ALL'ASSOC. INDUSTRIALI FORLÌ  
ALLA CONFINDUSTRIA CER. SASSUOLO  
ALL'ASCOM RAVENNA  
ALL'ASS. CONFIMI  
ALL'ASS. CONFARTIGIANATO  
ALL'ASS. CONFESERCENTI  
ALL'ASS. CNA  
ALL'ASS. LEGA PROV. LE COOPERATIVE  
ALL'ASS. CONFECOOPERATIVE  
ALLA FEDER. COLTIVATORI DIR.  
ALLO STUDIO BUCCELLI  
ALLA FEDERMANAGER  
ALLA FEDERTERME  
ALLA FEDERDISTRIBUZIONE  
ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA  
ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAV. DI RAVENNA

**Oggetto:** 1) DEPOSITO VERBALI DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE ART 411 CPC  
2) IMPUGNAZIONE PROVV.TI DISCIPLINARI ART 7, L.300/1970  
**RETTIFICA NOTA PROT 15375/2020**

Con riferimento all'oggetto- punto 1) si comunica che a partire da lunedì 8 giugno 2020 è possibile presentarsi c/o il FRONT OFFICE dell'I.T.L. di Ravenna per il deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale art. 411 cpc nonchè per l'eventuale ritiro dei suddetti già depositati.

**Gli utenti dovranno presentarsi MUNITI DI MASCHERINA c/o il FRONT OFFICE - solo dopo aver fissato un appuntamento telefonando ai funzionari:**

Sig.ra Antonietta Grassi tel 0544.789022

Isp. Gianluca Palazzo tel 0544.789020

Con riferimento al punto 2) in oggetto si comunica che sempre a partire dall'8 giugno 2020 sarà riaperta la procedura prevista dall'art. 7 , l.300/1970 per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti alla Commissione di Conciliazione et Arbitrato dell'I.T.L. di Ravenna, procedura che era stata temporaneamente sospesa dalle misure di prevenzione per la diffusione del COVID. 19.

Le istanze potranno essere inoltrate come di consueto.

Il funzionario referente per la procedura suddetta è la signora Antonietta Grassi- tel 0544.789022

**N.B La presente comunicazione annulla e sostituisce la precedente prot 15375 del 09/06/2020**



IL CAPO DELL'ISPettorato TERRITORIALE DI RAVENNA – FORLÌ – CESENA

SEDE DI RAVENNA  
(Dott. Alessandro Ranieri)

**OGGETTO: DURC ON LINE E VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  
PRECISAZIONI INPS**

L'art. 81 del d.l. («Rilancio») 19 maggio 2020, n. 34, nel riformulare l'art. 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020 <sup>(\*)</sup>, n. 18 – già modificato in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – ha chiarito che i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) restano esclusi dagli atti per i quali la legge n. 27/2020 ha disposto l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi (CONFIMI ROMAGNA NEWS 30/2020, pagine da 35 a 46).

Di conseguenza, l'INAIL (con «istruzione operativa» 20/05/2020, in CONFIMI ROMAGNA NEWS 28/2020) e l'INPS (con messaggio n. 2103 del 21/05/2020, scaricabile dal link sotto riportato) hanno comunicato che tale proroga, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la propria validità fino allo scorso 15 giugno.

Considerato il succedersi delle norme intervenute al riguardo, che hanno determinato criticità connesse alla corretta attuazione del testo risultante dalla legge di conversione n. 27/2020, l'INPS ha ritenuto di interessarne il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine della conforme trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (giorno in cui è entrata in vigore la legge n. 27/2020) fino al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione e vigenza del decreto-legge n. 34/2020).

Con nota prot. n. 6198 del 15 giugno 2020, l'Ufficio legislativo del dicastero ha rappresentato che l'art. 81 del d.l. n. 34/2020 *«può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020».*

L'INPS, pertanto, con messaggio n. 2510 del 18 giugno scorso, ha infine precisato quanto segue:

- **«Resta confermato, quindi, che la proroga di validità di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.»;**
- *«Le sedi (territoriali dell'Istituto di previdenza, ndr) dovranno attenersi puntualmente alle indicazioni fornite con il già citato messaggio n. 2103/2020.»;*
- *«la funzione di <Consultazione> della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del*

---

<sup>(\*)</sup> **Art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, successivamente modificato dal d.l. n. 34/2020**

*«Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. (...)».*

decreto-legge n. 18/2020. Pertanto, a far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.»;

- «gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione (si veda, da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS 30/2020, ndr), non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.».

**INPS - Messaggio 2103 del 21/05/2020**

<https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202103%20del%2021-05-2020.pdf>



OGGETTO: **ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO – SEDE DI RAVENNA**  
**INDICAZIONI OPERATIVE PER LE CONCILIAZIONI DA «REMOTO» O «IN**  
**PRESENZA»**

Di seguito pubblichiamo la nota (prot. 98/2020 del 15/06/20) con cui il locale Ispettorato Territoriale del Lavoro ha diramato le indicazioni operative che la sede di Ravenna osserverà per le procedure di conciliazione da «remoto » o «in presenza».



Prot. n.

98/2020

Data

15/06/20

Ravenna,

Alle Organizzazioni Sindacali

Alle Associazioni dei Datori di lavoro

Agli Ordini Professionali

Ai Componenti della Commissione di  
Conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale  
del Lavoro di Ravenna

Prot. n.

Allegati:

Rif.

**Oggetto: Emergenza Covid-19 e attività conciliative presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna**  
**Indicazioni operative.**

Il distanziamento sociale richiesto dall'emergenza epidemiologica tutt'ora in corso, ha reso necessario pensare all'avvio di nuove modalità di svolgimento dell'attività conciliativa che prevedano il ricorso ad un collegamento "da remoto" con le parti coinvolte.

Nella presente si fa riferimento alle procedure ex artt. 410 e ss c.p.c., artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 124/2004 e art. 7 L. n. 604/1966 (fatte salve per quest'ultima ipotesi le eventuali ulteriori proroghe del divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo).

Questo Ufficio, in attuazione di quanto previsto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota prot. n. 192 del 18.05.2020, sta avviando le suddette procedure attraverso la piattaforma di video-conferenze "Microsoft teams" per il cui utilizzo l'INL ha acquistato specifiche licenze.

Tali nuove procedure potranno altresì rappresentare valide alternative operative anche al termine della suddetta emergenza.

Per i tentativi di conciliazione da svolgersi innanzi la Commissione Territoriale di Conciliazione delle controversie di lavoro, le indicazioni operative che questo Ispettorato seguirà nel prossimo futuro sono le seguenti.

#### **Procedure conciliative da "remoto"**

Ai fini dell'organizzazione da "remoto" delle riunioni, si informa che le istanze che perverranno dovranno essere sempre corredate da un indirizzo mail (non PEC) e da un recapito telefonico delle parti coinvolte nella vertenza.

L'Ufficio procederà ad organizzare il tentativo trasmettendo apposito invito alle parti e ai soggetti che le assistono, ove verrà data comunicazione della riunione, richiedendo alle parti medesime la copia del documento di riconoscimento e/o di idonea procura a transigere e conciliare la lite. I soggetti coinvolti dovranno essere in possesso di una stampante e di strumenti per la scannerizzazione dei documenti. A tal fine, si auspica in una fattiva collaborazione delle parti in indirizzo per la piena riuscita delle procedure in argomento. Le parti medesime dovranno inviare apposita dichiarazione di adesione alla partecipazione alla conciliazione in videoconferenza e comunicare un indirizzo di posta elettronica che sarà utilizzato per la riunione da remoto (non PEC).

Ricevuta la dichiarazione di adesione, l'ufficio trasmetterà l'invito che conterrà la data e l'ora di

convocazione, il tempo massimo di svolgimento del tentativo e il link di collegamento attraverso la piattaforma di "Microsoft teams".

Svolto quindi il tentativo, qualora lo stesso si concluda con un accordo, una parte provvederà alla sigla del verbale, scannerizzando il documento firmato e trasmettendolo all'altra parte, che provvederà a firmarlo a sua volta e ad inviarlo successivamente all'Ufficio. Il funzionario conciliatore procederà quindi alla sottoscrizione manuale anche ai fini di autentica delle firme delle parti.

Viceversa, in caso di mancato accordo, alla firma del verbale provvederà il solo funzionario conciliatore, con contestuale inserimento nel verbale della proposta conciliativa della Commissione, ai sensi dell'art. 411 c.p.c.

#### **Procedura di conciliazione "in presenza"**

Qualora non sia possibile lo svolgimento del tentativo in videoconferenza, si procederà all'espletamento in presenza delle parti con le seguenti accortezze.

Saranno ammessi in sede, nella sala riunioni, oltre al funzionario conciliatore, il lavoratore o un suo procuratore e il datore di lavoro o un suo procuratore e, pertanto, non potranno essere presenti più di 3 soggetti.

I componenti della Commissione di conciliazione e il segretario della medesima parteciperanno sempre e comunque in modalità "da remoto", così come anche eventuali ulteriori rappresentanti di parte.

Per entrambe le procedure, in un'ottica di semplificazione si evidenzia che:

- Qualora le parti abbiano già raggiunto un accordo, lo stesso dovrà pervenire all'ufficio almeno 4 gg prima della data fissata per il tentativo di conciliazione. Ricevuto l'accordo, lo stesso sarà inviato a cura della ITL ai due membri esterni della commissione, al fine di consentire loro di verificarne il contenuto. Qualora la commissione ritenga che l'intesa proposta dalle parti possa essere valida, la stessa viene allegata al verbale della seduta.

- non è prevista la firma degli ulteriori componenti della Commissione.

Per ogni eventuale ulteriore approfondimento, si rinvia alle note dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 192 del 18.5.2020 e prot. n. 151 del 1.6.2020, nonché alle successive eventuali note che potrebbero pervenire dallo stesso INL.

Infine, si rappresenta che questo Ufficio ha trasmesso una propria nota relativa alle procedure di cui sopra, anche al Presidente del Tribunale di Ravenna al fine di una più ampia condivisione. Anche in relazione al valore esecutivo dei relativi verbali, compresi quelli redatti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. e all'invio dei medesimi tramite PEC.

IL DIRIGENTE DELL'ISPettorato  
TERRITORIALE DEL LAVORO  
(dott. Alessandro RANIERI)

